Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — ROMA - Lunedì, 5 settembre 1927 - ANNO V — Numero 205

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1855.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1927, n. 1559.

Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale Dopolavoro e all'Opera nazionale Balilla.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 18 marzo 1926, n. 562, e 3 aprile 1926, numero 2247, concernenti l'istituzione, rispettivamente, dell'Opera nazionale Dopolavoro e dell'Opera nazionale Balilla;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie alle Opere nazionali predette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale Dopolavoro e l'Opera nazionale Balilla, nonchè i loro rispettivi organi provinciali e comunali, sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 7. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1856.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1558.

Approvazione del regolamento per la vestizione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione di un Corpo di agenti di pubblica sicurezza, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, sulla costituzione di un Corpo speciale di polizia per la capitale, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 862;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1926, n. 625, che approva il regolamento per la divisione speciale di polizia di Roma e varianti al regolamento generale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento speciale, composto di n. 19 articoli, per la vestizione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, visto e firmato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 6. — SIROVICH.

Regolamento speciale per la vestizione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto del 14 luglio 1927, n. 1558.

Alla prima vestizione degli agenti ed alle successive rinnovazioni degli effetti di vestiario e di corredo si provvede con le norme seguenti:

Art. 1.

Agli agenti di nuova nomina prescelti per prestare servizio alla Capitale, in sostituzione del vestiario e del corredo gratuito, verrà corrisposta una indennità di prima vestizione in divisa nella misura di L. 2500 (lorde).

A quelli, invece, destinati a prestar servizio presso le altre sedi, verrà corrisposta una indennità vestiaria di L. 1000 (lorde) a meno che non si dovesse anche a costoro estendere l'obbligo dell'uniforme nel qual caso varranno le norme fissate nella prima parte del presente articolo.

Tali indennità non saranno corrisposte agli agenti già entrati a far parte del nuovo Corpo mediante passaggio diretto da altri Corpi di polizia.

Art. 2.

La indennità di cui all'articolo precedente graverà sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno e sarà contabilizzata su regolari stati nominativi, debitamen-

te quietanzati dagli interessati, seguendo le norme dell'articolo 440 del regolamento del Corpo, relative al pagamento del premio d'ingaggio.

Art. 3.

E' istituito, per gli agenti muniti di divisa, il « fondo massa individuale », che verrà costituito e, successivamente, alimentato come appresso:

a) dell'indennità di prima vestizione, valutata al netto, di cui all'art. 1;

b) di ritenute mensili sullo stipendio o paga nella seguente misura:

L. 60 per i sottufficiali;

L. 50 per le guardie scelte e guardie,

e fino alla costituzione di un credito rispettivamente di L. 400 e di L. 300.

La indennità di prima vestizione, valutata al netto, di cui al 1° comma dell'art. 1, e le successive ritenute saranno accreditate agli agenti sul libretto personale a loro in consegna e sui conti correnti tenuti dall'ufficiale di magazzino (All. A).

Art. 4.

L'amministrazione del fondo massa individuale è affidata ad un Comitato composto dell'ispettore superiore del Corpo, o, in sua vece, dell'ispettore di 1ª classe più anziano fra quelli presenti alla Capitale, presidente; del comandante del battaglione allievi presso la Scuola tecnica di polizia, relatore; di un comandante di 1ª classe; di un ragioniere della Prefettura e del comandante addetto al magazzino, che fungerà anche da segretario.

Il ragioniere predetto sarà designato dalla Prefettura su richiesta del Ministero.

Art. 5.

Al Comitato di cui al precedente articolo spetta di provvedere, previa approvazione del Ministero, alla fornitura degli effetti di vestiario e degli oggetti di corredo, secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, mediante aste, licitazioni o trattative private, e, in casi eccezionali, anche in economia.

Per gli acquisti di vari oggetti di impiego comune con le altre forze armate, il Comitato segnalerà, a tempo debito, il fabbisogno alla Commissione degli acquisti istituita con R. decreto-legge n. 196 del 14 gennaio 1926.

Art. 6.

Il Comitato di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. I provvedimenti sono adottati a maggioranza di voti e di ogni seduta viene redatto, in apposito registro, processo verbale da firmarsi, seduta stante, dal presidente, dal relatore e dal segretario. A parità di voti quello dato dal presidente stabilisce maggioranza.

Art. 7.

Presso il magazzino della Scuola tecnica di polizia, di cui all'art. 464 del regolamento per il Corpo, verrà costituito un deposito di effetti vestiario e di oggetti di corredo rispondente ai bisogni.

L'Erario dello Stato si rivarrà delle anticipazioni fatte di volta in volta per provvedere tale deposito dai versamenti effettuati in Tesoreria dai Comandi competenti in conto fondo massa.

Art. 8.

Gli effetti di vestiario e gli oggetti di corredo, provvisti secondo le norme dell'art. 5, vengono depositati presso il magazzino della Scuola tecnica di polizia, ove vengono assunti in carico dal consegnatario, che dovrà far pervenire al Comitato il corrispondente buono.

Art. 9.

Tutti gli effetti che costituiscono l'uniforme ed il corredo debbono essere obbligatoriamente prelevati dalla massa.

Art. 10.

All'atto della distribuzione agli agenti, gli effetti di vestiario e gli oggetti di corredo di cui all'allegato B, sia per la prima vestizione, sia per la rinnovazione, sono elencati e addebitati nei libretti personali e nei conti correnti di cui all'art. 3, rispettivamente a cura del competente Comando di compagnia e dell'ufficiale di magazzino. Tali addebiti vengono eseguiti per i prezzi di costo aumentati di non più del 5 % in rifusione delle spese di esercizio.

Le distribuzioni di cui sopra vengono personalmente fatte dall'ufficiale di magazzino, assistito dai comandanti di compagnia, alle quali appartengono gli agenti, che dovranno rilasciare apposito buono di prelevamento.

La percentuale di aumento dovrà essere stabilita dal Comitato di cui all'art. 4. Agli agenti destinati a prestare servizio in borghese, verranno pure distribuiti, per la prima vestizione, tutti gli effetti di corredo e di vestiario per essi stabiliti dall'allegato B, imputandone l'importo in conto dell'indennità di cui al comma 2° dell'art. 1 ed accreditando od addebitando agli interessati la eventuale eccedenza o deficienza sull'ammontare dell'indennità predetta.

Art. 11.

I conti di massa degli agenti detenuti nelle carceri, e quelli degli agenti sospesi dalla ferma perchè sottoposti a giudizio penale a piede libero, rimangono aperti fino a quando non sia definita la loro posizione.

Art. 12.

I conti di massa degli agenti che, per qualsiasi motivo, lasciano la sede di Roma o che conseguono la promozione ad ufficiale vengono chiusi provvedendo alla liquidazione del pagamento del credito.

Ad estinzione dell'eventuale debito accertato, saranno trattenuti o versati alla massa, sino alla concorrenza del debito stesso, gli assegni vari loro dovuti ed, occorrendo, gli effetti di divisa valutati in relazione al loro stato d'uso ed al giudizio del relatore, del segretario del Comitato e del comandante la compagnia da cui dipende l'agente.

Si può ricorrere, nei casi estremi, anche all'azione civile pel ricupero del residuo.

Art. 13.

Agli agenti che da altre provincie vengono trasferiti alla Capitale, verrà corrisposta l'indennità di prima vestizione in divisa nella misura di L. 2000 lorde le quali saranno versate nel conto del fondo massa individuale agli effetti dell'art. 3.

Agli agenti muniti di divisa, che dalla Capitale venissero trasferiti in altre sedi, verrà corrisposta l'indennità di L. 500 lorda.

A parte quanto è stabilito nel precedente art. 12, gli agenti stessi, nell'atto di abbandonare il Corpo speciale di polizia della Capitale, dovranno sempre riversare, nel ma-

gazzino, gli elmetti e gli oggetti di corredo non usabili in alcun modo in borghese, i quali saranno valutati come al suddetto art. 12.

Art. 14.

Il movimento dei fondi sarà tenuto dalla Prefettura, la quale avrà cura di versare al relativo conto il premio di prima vestizione e le ritenute mensili.

I pagamenti in conto della massa, che dovranno essere contenuti nella disponibilità degli introiti di cui all'art. 3, saranno dalla Prefettura disposti in seguito a richiesta del presidente del Comitato di amministrazione.

Art. 15.

Il Ministero dell'interno ha facoltà, in ogni tempo, di accertare, con i mezzi ritenuti convenienti, la regolarità della gestione del fondo massa.

A tale scopo dovranno sempre essere tenuti in regola, per essere esibiti a qualsiasi richiesta, tutti i documenti relativi alla gestione stessa.

Art. 16.

L'ufficiale di magazzino, a fine di ogni esercizio finanziario, oltre il conto giudiziale di cui all'art. 466 del regolamento generale del Corpo, dovrà presentare, per l'approvazione del Comitato di amministrazione e non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso, apposito conto a valori ed a materia, corredato dai buoni di prelevamento.

Il Comitato darà comunicazione dell'approvazione del conto, ma tale approvazione non esonera l'ufficiale da qualsiasi responsabilità per eventuali errori o mancanze.

Art. 17.

Per la rinnovazione, riparazione e manutenzione degli effetti di corredo viene corrisposta la indennità stabilita dal regolamento generale del Corpo all'art. 457, con la variante che agli agenti a cavallo viene inoltre corrisposto il supplemento di L. 0.80 giornaliero, stabilito per gli agenti di mare, a risarcimento delle spese derivanti dal maggior logorio di vestiario e di corredo.

Art. 18.

Per tutto quanto non è disciplinato dal presente regolamento speciale, si richiamano le norme del regolamento generale del Corpo.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

L'indennità di cui all'art. 1, comma 1°, non sarà corrisposta ai primi 5000 agenti in divisa, pei quali l'Amministrazione ha già provveduto per tutti gli effetti di prima vestizione.

Ferma restando l'esclusione contemplata nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, l'indennità di cui al 2° comma dell'articolo stesso non sarà corrisposta agli agenti già forniti dall'Amministrazione di effetti di biancheria e vestiario borghese, mentre a quelli che hanno ricevuto dalla Amministrazione i soli effetti di biancheria e non l'abito borghese sarà corrisposta, con le norme di cui all'art. 2 del presente regolamento, una indennità speciale di L. 500 lorde.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:

MUSSOLINI.

Allegato *A*.

MASSA DEL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

CONTO CORRENTE

del ....

ammesso il ....

ALLEGATO B

Num. d'ordine	Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Mesi d'uso attribuiti agli oggetti	Annotazioni
1	Abito da borghese (giubba, pantaloni e panciotto)	N.	1	12	Per gli agenti destinati in servizio fuori della Capitale o per gli agenti tecnici non muniti di divisa.
2	Ancore oro, per sottufficiali della specialità di mare	»	5	24	—
3	Ancore di lana, per le guardie scelte e guardie della specialità di mare	»	5	24	—
4	Bandoliera di cuoio nero con giberna	»	2	72	Per gli agenti in divisa.
5	Berretti da fatica con fregio ricamato in oro per i sottufficiali e metallico per guardie scelte, per guardie o per allievi	»	1	16	Per tutti gli agenti.
6	Berretto da ciclista con fregio.	»	1	12	—
7	Berretti bianchi	»	2	24	Per guardie di mare.
8	Berretti bianchi con fregio	»	2	24	Per sottufficiali di mare.
9	Berretti di panno	»	2	24	Per guardie di mare.
10	Berretti di panno con fregio	»	2	24	Per sottufficiali di mare.
11	Berretto da conducente automezzi con fregio	»	1	12	—
12	Berretto da maresciallo con fregio ricamato in oro.	»	1	12	—
13	Bretelle	P.	1	12	Per tutti gli agenti.
14	Calze.	»	6	12	Idem.
15	Calzoni di panno	»	2	24	Per guardie di mare.
16	Calzoni di panno	»	2	24	Per sottufficiali di mare.
17	Calzoni di tela crociata.	P.	2	24	Per guardie di mare.
18	Calzoni di tela crociata.	»	2	24	Per sottufficiali di mare.
19	Calzoni da fatica	»	1	24	Per guardie di mare.
20	Camicie di cotone	N.	3	18	Per tutti gli agenti.
21	Camicie di sargia.	»	2	24	Per guardie di mare.
22	Camicie di tela rasata	»	2	24	Idem.
23	Camicioni da lavoro	»	1	24	Idem.
24	Cappello da borghese	»	1	12	Per gli agenti destinati in servizio fuori della Capitale e per gli agenti tecnici non muniti di divisa.
25	Cappello incerato	»	1	24	Per guardie di mare.
26	Cappotto di panno nero	»	1	36	Per gli agenti in divisa a piedi.
27	Cappotto di panno	»	1	30	Per guardie di mare.
28	Cappotto di panno	»	1	30	Per sottufficiali di mare.
29	Cappotto impermeabile	»	1	30	Per guardie di mare.
30	Cappotto impermeabile	»	1	30	Per sottufficiali di mare.
31	Cordone per coltello	»	1	24	Per guardie di mare.
32	Cassetta di equipaggiamento.	»	1	72	Per tutti gli agenti.
33	Cravatte da borghese	»	2	12	Per gli agenti in borghese.
34	Cravatte di tela bianca	»	4	6	Per tutti gli allievi.
35	Cinghia con pendaglio per sciabola da cavalleria mod. 1891	»	1	36	Per gli agenti a cavallo.
36	Cinghia di cuoio per pantaloni	»	1	36	Per tutti gli agenti.
37	Colletti inamidati.	»	6	24	Per gli agenti in divisa.

Num. d'ordine	Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Mesi d'uso attribuiti agli oggetti	Annotazioni
38	Combinazione impermeabile per conducenti automezzi	N.	1	24	—
39	Cordelline di cotone	»	1	36	Per le guardie.
40	Cordelline lana o seta	»	1	36	Per le guardie scelte.
41	Cordelline oro o seta	»	1	36	Per sottufficiali.
42	Correggioli per speroni	»	2	6	Per gli agenti a cavallo.
43	Distintivi di grado appuntato su panno nero	P.	4	12	Per gli agenti in divisa.
44	Distintivi di grado appuntato su panno grigio-acciaio	»	4	12	Idem.
45	Distintivi di grado su panno nero per vice-brigadieri e brigadieri	»	4	12	Idem.
46	Distintivi di grado su panno grigio-acciaio per vice-brigadieri e brigadieri	»	4	12	Idem.
47	Distintivi di grado per maresciallo, galloncino alto mm. 6	occorrente			Idem.
48	Distintivi di grado per guardia scelta della specialità di mare	P.	4	12	Idem.
49	Distintivi di grado per brigadiere e vice-brigadiere della specialità di mare	»	4	12	Idem.
50	Distintivi di grado da maresciallo della specialità di mare	»	4	12	Idem.
51	Dragona oro e seta rosso-Roma per guardie scelte e guardie	N.	1	36	Per agenti a cavallo.
52	Dragona oro e seta rosso-Roma per sottufficiali	»	1	36	Idem.
53	Dragona di cuoio per sciabola da cavalleria	»	1	24	Idem.
54	Elmetto grande uniforme	»	1	60	Per gli agenti in divisa.
55	Elmetto piccola uniforme	N.	1	24	Per gli agenti in divisa.
56	Fasce mollettiere	P.	1	6	Per tutti gli allievi.
57	Fasce di lana	N.	2	24	Per tutti gli agenti.
58	Fregio per berretto e per elmo da maresciallo	»	1	12	—
59	Farsetto a maglia	»	2	24	Per tutti gli agenti.
60	Farsetto di cotone bianco	»	2	24	Per guardie di mare.
61	Farsetto di lana turchina	»	2	24	Per guardie o sottufficiali di mare.
62	Fazzoletti	»	6	12	Per tutti gli agenti.
63	Fazzoletto di cotone nero	»	1	24	Per guardie di mare.
64	Fondina di cuoio nera per pistola	»	1	36	Per gli agenti in divisa.
65	Fasci littori	P.	3	36	Idem.
66	Giacca di tela	N.	2	24	Per sottufficiali di mare.
67	Giacca di panno	»	2	24	Idem.
68	Giubba di tela bigia per caserma	»	1	18	Per tutti gli agenti a piedi. Due per gli agenti a cavallo.
69	Giubba di grande uniforme	»	1	36	Per gli agenti in divisa.
70	Giubba di piccola uniforme	»	1	12	Idem.
71	Giubbetto di panno da fatica	»	1	12	Per tutti gli agenti.
72	Guanti di filo bianco	P.	3	18	Per gli agenti in divisa.
73	Gambali di cuoio nero	»	1	24	Per gli agenti in divisa. Due per gli agenti a cavallo.
74	Impermeabili	N.	1	36	Per gli agenti in divisa
75	Mutande di cotone	P.	3	18	Per tutti gli agenti.

Num. d'ordine	Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Mesi d'uso attribuiti all'oggetto	Annotazioni
76	Mantellina di panno per ciclista	N.	1	24	—
77	Mantellina impermeabile id.	»	1	24	—
78	Mantello per agenti a cavallo con risvolto di panno rosso-Roma	»	1	30	—
79	Nastro di seta per berretto	»	2	24	Per guardie di mare.
80	Panciotto di panno	»	2	24	Per sottufficiali di mare.
81	Pantaloni di tela bigia per caserma	P.	1	18	Per tutti gli agenti a piedi. Due per gli agenti a cavallo.
82	Pantaloni di panno nero per grande uniforme	»	1	36	Per gli agenti in divisa.
83	Pantaloni di panno lunghi grigio-ferro	»	1	12	Per tutti gli allievi.
84	Pantaloni di panno grigio-ferro per piccola uniforme	»	1	12	Per gli agenti in divisa.
85	Sottopiedi per speroni	»	2	6	Per gli agenti a cavallo.
86	Solini turchini	N.	2	24	Per guardie di mare.
87	Scatole di fibra	»	1	36	Idem.
88	Speroni alla scudiera	P.	1	12	Per gli agenti a cavallo.
89	Speroni a tacco	»	1	24	Idem.
90	Spazzola per abiti	N.	1	24	Per tutti gli agenti.
91	Spazzolo da scarpe	»	1	12	Idem.
92	Scarpe allacciate	P.	2	24	Idem.
93	Stellette con 5 punte in oro, su panno nero per distintivi di grado per giubba grande uniforme da maresciallo	occorrenti			—
94	Treccia di tessuto in oro	N.	1	24	Per vice-brigadiere e brigadiere di mare.
95	Valigia di fibra	»	1	48	Per tutti gli agenti.

N. B. — I prezzi di tariffa degli oggetti saranno trimestralmente comunicati dall'ufficiale di magazzino ai Comandi di reparto interessati.

Numero di pubblicazione 1857.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1564.

Aggregazione dei comuni di Camarda, Paganica, Bagno, Roio Piano, Lucoli, Sassa, Preturo, Arischia, e della frazione San Vittorino del comune di Pizzoli, al comune di Aquila degli Abruzzi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Camarda, Paganica, Bagno, Roio Piano, Lucoli, Sassa, Preturo, Arischia e la frazione San Vittorino del comune di Pizzoli sono aggregati al comune di Aquila degli Abruzzi.

Art. 2.

Con successivo decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sarà provveduto alla esatta delimitazione del confine tra il comune di Pizzoli e quello di Aquila degli Abruzzi.

Art. 3.

Con decreto del Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, saranno stabilite le condizioni dell'aggregazione degli otto comuni suddetti al comune di Aquila degli Abruzzi, e sarà altresì provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali fra quest'ultimo e il comune di Pizzoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 12. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1858.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1561.

Approvazione dello statuto dell'ente « Casa di Oriani ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 aprile 1927, n. 721, con il quale fu istituito in Casola Valsenio l'ente « Casa di Oriani »;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto dell'ente « Casa di Oriani », annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 264, *foglio* 9. — CASATI.

Statuto dell'ente « Casa di Oriani ».

Art. 1.

L'ente « Casa di Oriani », istituito con il R. decreto 14 aprile 1927, n. 721, ha sede in Casola Valsenio.

Art. 2.

I soci della « Casa di Oriani » si distinguono in onorari, sostenitori, ordinari.

Possono essere nominati soci onorari enti o privati che abbiano acquisito benemerenze verso l'ente; soci sostenitori, gli enti che concorrano al funzionamento della « Casa di Oriani » con contributo fisso annuale; soci ordinari, su domanda, coloro che s'impegnino a prestare opera proficua per il raggiungimento delle finalità dell'ente.

Art. 3.

Il governo dell'ente spetta al presidente e al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto: *a*) del Regio provveditore agli studi per l'Emilia, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione; *b*) dei rappresentanti della provincia di Ravenna e dei comuni di Casola Valsenio e di Faenza; *c*) di un rappresentante della famiglia Oriani.

I membri del Consiglio di cui alla lettera *b*) del precedente comma durano in carica un triennio e possono essere confermati nell'ufficio.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente dell'ente, cui spetta anche la presidenza del Consiglio. Le funzioni di segretario e di cassiere-economo sono affidate a membri del Consiglio stesso.

Le cariche di cui al presente articolo sono gratuite.

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo si riunisce, in adunanza ordinaria, nel mese di giugno di ciascun anno.

Può essere inoltre convocato in adunanza straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o tre membri ne facciano motivata richiesta.

Art. 5.

Il presidente ha la rappresentanza legale della « Casa di Oriani »; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; prende i provvedimenti d'urgenza, riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza; vigila sul funzionamento e sui servizi dell'ente ed esercita, in genere, ogni altra attribuzione a lui demandata dal regolamento.

Il presidente, previa approvazione del Consiglio, può delegare in tutto o in parte le attribuzioni che gli sono proprie a un consigliere, eccezione fatta del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Il Consiglio stabilisce le direttive e il programma di lavoro affinchè l'ente possa efficacemente raggiungere i suoi fini.

Decide sull'ammissione e sulla cessazione dei soci; approva, nell'adunanza ordinaria di ciascun anno, il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e la relazione morale dell'esercizio decorso; provvede alla nomina del personale; approva i contratti e le convenzioni di qualsiasi natura; delibera, in genere, sugli argomenti che riguardano la gestione e il funzionamento dell'ente ed esercita ogni altra attribuzione che gli è demandata dal regolamento.

Art. 7.

Il segretario redige e sottoscrive, insieme con il presidente, i verbali delle adunanze del Consiglio direttivo e coadiuva il presidente stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8.

L'economo-cassiere, secondo le direttive del presidente e del Consiglio, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, cura il servizio di cassa e adempie ogni altra funzione di carattere contabile a lui demandata dal regolamento.

Art. 9.

Il patrimonio della « Casa di Oriani » è costituito dalle donazioni, oblazioni e lasciti fatti a titolo patrimoniale o devoluti dal Consiglio direttivo ad incremento patrimoniale; dai cimeli e dalla suppellettile del museo, dal materiale librario e dalla suppellettile delle raccolte bibliografiche, dai mobili e dalla suppellettile della sede, e, in genere, da ogni altra attività destinata dal Consiglio ad incremento del patrimonio.

L'ente provvede al raggiungimento dei suoi fini:

a) con le rendite del proprio patrimonio;

b) con il contributo annuo di L. 6000 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

c) con i contributi annui dei soci sostenitori;

d) con contributi di enti e di privati, con donazioni, oblazioni e lasciti non destinati ad incremento patrimoniale;

e) con qualsiasi altro provento derivante dalla propria gestione ed attività.

L'esercizio finanziario dell'ente va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 10.

Al museo di cimeli e alle raccolte bibliografiche della « Casa di Oriani » è preposto un direttore, cui spetta di

provvedere all'ordinamento e alla custodia del museo e delle raccolte e, secondo le direttive del Consiglio, di attuare ogni iniziativa per il raggiungimento dei fini dell'ente.

Il direttore può essere coadiuvato e, occorrendo, sostituito da altra persona, posta alle sue dipendenze. Tale coadiutore è nominato dal Consiglio su proposta del direttore.

Le funzioni del direttore sono gratuite. Al coadiutore può essere invece corrisposta una retribuzione, in misura da stabilirsi dal Consiglio.

Art. 11.

La « Casa di Oriani » avrà un regolamento interno, nel quale saranno stabilite le ulteriori norme occorrenti per il suo funzionamento e, in particolare, per l'ordinamento e per l'uso pubblico del museo di cimeli e delle raccolte bibliografiche e per lo svolgimento delle altre attività previste dal R. decreto 14 aprile 1927, n. 721.

Il regolamento interno sarà approvato e, occorrendo, modificato per deliberazione del Consiglio direttivo.

Le proposte di modificazioni al presente statuto saranno deliberate dal Consiglio stesso, col voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti.

Art. 12.

Rappresentante della famiglia Oriani in seno al Consiglio direttivo sarà, vita natural durante, il signor Ugo Oriani, unico figlio dello scrittore, il quale rivestirà anche, vita natural durante, l'ufficio di direttore di cui all'art. 10 del presente statuto.

Art. 13.

Per la prima applicazione del presente statuto e fino all'insediamento del Consiglio direttivo viene costituito in Casola Valsenio un Comitato provvisorio composto del Regio provveditore agli studi per l'Emilia, presidente, del podestà di Casola Valsenio e del rappresentante della famiglia Oriani indicato nel precedente articolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 1859.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1562.

Nuove tasse d'ingresso negli istituti di antichità e d'arte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2ª);

Veduto il Nostro decreto 25 giugno 1925, n. 1239;

Veduto il Nostro decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Veduto il Nostro decreto 14 giugno 1925, n 1348;

Veduto l'art. 2 (comma 2°) del Nostro decreto-legge 5 aprile 1925, n. 558, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Veduti l'art. 5 e l'art. 10 del Nostro decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 182, convertito in legge con la legge 25 novembre 1926, n. 2181;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tasse d'ingresso per gli istituti di antichità e d'arte sono stabilite come segue:

N. d'ordine	Località	ISTITUTO	Tassa per i giorni d'ingresso a pagamento
1	Ancona	Museo archeologico	L. 5
2	Aquileia	Museo archeologico e cripta degli scavi della Basilica	» 5
3	Bologna	Pinacoteca	» 5
4	Calci	Certosa	» 3
5	Caserta	Reggia	» 5
6	Id.	Parco	» 1
7	Id.	Parco (ingresso per ciascuna vettura a trazione meccanica) oltre la tassa per le persone	» 20
8	Id.	Parco (ingresso per ciascuna vettura a trazione animale) oltre la tassa per le persone	» 10
9	Firenze	Affresco del Perugino	» 1
10	Id.	Cappelle Medicee	» 5
11	Id.	Cenacolo di Andrea del Sarto	» 1
12	Id.	Cenacolo di Foligno (1)	» 1
13	Id.	Cenacolo del Ghirlandaio	» 1
14	Id.	Cenacolo del Castagno	» 1
15	Id.	Chiostro dello Scalzo (2)	» 1
16	Id.	Galleria antica e moderna	» 5
17	Id.	Galleria Palatina e Museo degli Argenti	» 6
18	Id.	Galleria degli Uffizi	» 12
19	Id.	Galleria degli Uffizi (ascensore)	» 0.50
20	Id.	Museo archeologico e Galleria degli Arazzi	» 5
21	Id.	Museo nazionale	» 8
22	Id.	Museo di San Marco	» 5
23	Mantova	Palazzo ducale	» 8
24	Merano	Castel Tirolo	» 5

(1) Aperto il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica.
(2) Aperto il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica.

N. d'ordine	Località	ISTITUTO	Tassa per i giorni d'ingresso a pagamento
25	Milano	Cenacolo Vinciano	L. 5
26	Id.	Pinacoteca di Brera	» 8
27	Modena	Galleria Estense	» 5
28	Monreale	Chiostro di Santa Maria Nuova	» 8
29	Napoli	Museo nazionale	» 12
30	Id.	Museo San Martino	» 5
31	Ostia	Scavi { dal 1° giugno al 30 settembre	» 5
		Scavi { dal 1° ottobre al 31 maggio	» 10
32	Id.	Scavi (ingresso per ciascuna vettura) oltre la tassa per le persone	» 5
33	Palermo	Museo nazionale	» 5
34	Id.	Chiostro di San Giovanni degli Eremiti	» 3
35	Parma	Museo di antichità	» 3
36	Id.	Pinacoteca	» 5
37	Pavia	Certosa	» 10
38	Perugia	Ipogeo dei Volumni	» 3
39	Id.	Pinacoteca	» 5
40	Pesto	Templi	» 10
41	Pompei	Scavi vecchi	» 15
42	Id.	Scavi nuovi (via dell'Abbondanza) ed Anfiteatro	» 10
43	Pozzuoli	Anfiteatro	» 3
44	Id.	Tempio di Serapide	» 3
45	Roma	Anfiteatro Flavio	» 5
46	Id.	Castel Sant'Angelo	» 6
47	Id.	Domus Aurea	» 5
48	Id.	Foro Romano	» 8
49	Id.	Palatino	» 10
50	Id.	Galleria d'arte antica e Gabinetto delle Stampe	» 5
51	Roma	Galleria d'arte moderna	L. 3
52	Id.	Museo e Galleria Borghese	» 8
53	Id.	Museo nazionale romano	» 8
54	Id.	Museo preistorico ed etnografico « Luigi Pigorini »	» 3
55	Id.	Museo di Villa Giulia	» 5
56	Id.	Terme di Caracalla	» 5
57	Id.	Tempio di Porta Maggiore	» 5
58	Siracusa	Museo archeologico	» 5
59	Taranto	Museo archeologico	» 5
60	Tarquinia	Museo tarquiniense	» 5
61	Tivoli	Villa Adriana	» 8
62	Id.	Villa d'Este	» 8
63	Torino	Museo d'antichità	» 5
64	Id.	Pinacoteca	» 5
65	Trapani	Museo Pepoli	» 5
66	Urbino	Galleria delle Marche	» 5
67	Venezia	Regie gallerie	» 8
68	Id.	Museo archeologico	» 5
69	Id.	« Galleria Franchetti » alla Ca' d'Oro	» 6

Restano ferme le disposizioni vigenti circa la giornata settimanale d'ingresso gratuito negli istituti predetti.

Art. 2.

Sono istituite le seguenti nuove tasse d'ingresso:

N. d'ordine	Località	Istituto	Tassa
1	Roma	Torre delle Milizie	L. 5
2	Siracusa	Orecchie di Dionisio	» 5
3	Venezia	Museo Orientale alla « Ca' Pesaro »	» 6
4	Id.	Museo Orientale alla « Ca' Pesaro » (ascensore)	» 0.50
5	Cuma	Scavi e Antro della Sibilla	» 5
6	Napoli	Museo nazionale della Floridiana	» 5

L'ingresso in questi istituti è gratuito la domenica.

Art. 3.

I tipi ed i prezzi delle tessere di abbonamento stabiliti dalla tabella *D* annessa al regolamento approvato con R. decreto 21 agosto 1922, n. 1522, sono modificati come segue:

Tessere annuali, L. 500.
Tessere semestrali, L. 350.
Tessere trimestrali, L. 250.
Tessere mensili, L. 125.
Tessere quindicinali, L. 80.

Art. 4.

Le guide possono ottenere la tessera a norma dell'articolo 17 del regolamento 21 agosto 1922, n. 1522, dietro pagamento della tassa annuale di L. 100.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto hanno effetto dal 16 luglio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 10. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1860.**

REGIO DECRETO 21 luglio 1927, n. **1374.**

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista dell'industria della pesca, dei suoi prodotti ed affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 10 gennaio 1927, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista dell'industria della pesca, dei suoi prodotti ed affini, ad essa aderente;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione nazionale fascista dell'industria della pesca, dei suoi prodotti ed affini, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e ne è approvato lo statuto, secondo il testo che si allega al presente decreto, e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la detta Federazione.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti della Federazione riconosciuta a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 95. — FERRETTI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie della pesca, dei suoi prodotti ed affini.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Federazione nazionale fascista delle industrie della pesca, dei suoi prodotti ed affini ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno le industrie della pesca, dei suoi prodotti ed affini.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico, in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi, e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti le industrie della pesca, dei suoi prodotti ed affini;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipen-

denti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti delle industrie della pesca, dei suoi prodotti ed affini, in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro ed i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti le industrie della pesca, dei suoi prodotti ed affini, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti le industrie della pesca, dei suoi prodotti ed affini, inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito, e contro le decisioni della Confederazione è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente inscritte ed in regola col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno le ditte ad essa appartenenti in Gruppi nazionali corrispondentemente alla specialità dei singoli rami di produzione.

Potrà pure stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza s'intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare le industrie della pesca, dei suoi prodotti ed affini.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali, per qualsiasi ragione, non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e da delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 3000 lire, o frazione non inferiore a L. 1500, di contributo annuo globale legale corrisposto dalle ditte associate per le Unioni e le Associazioni di grado superiore, con un massimo di otto delegati.

I capi delle sezioni associate sono compresi nel numero dei delegati.

Le ditte isolate, non riunite in sezioni, agli effetti della rappresentanza nell'assemblea, sono considerate come una unica sezione, e nominano un delegato per ogni 3000 lire, o frazione non inferiore a L. 1500, di contributo annuo globale legale pagato. Le ditte isolate per la nomina dei loro delegati disporranno di un voto per ogni 100 lire, o frazione, di contributo annuo.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due, ed i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano

l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di quattro deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 24 membri eletti dall'assemblea, che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno un vice-presidente ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno. Nomina inoltre ogni anno altri sei membri scelti nel suo seno che, col presidente, il vice-presidente ed il tesoriere-economo, costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni tre mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio. In seconda convocazione la seduta è valida quando sia presente almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seduta in seconda convocazione può aver luogo anche un'ora dopo la prima. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare, in base alle istruzioni della Confederazione, la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti, e che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garentire le obbligazioni assunte dalla Federazione, in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni, ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nella espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni o delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c)* dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita, in caso di urgenza, tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

Alla gestione delle entrate sociali ed all'amministrazione del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo, eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare la stretta osservanza delle deliberazioni in tale materia del Consiglio direttivo, e delle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'in-

teresse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 20.

La Federazione può richiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi, riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può, con preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 22.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge o dallo statuto, o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni o ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico delle sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa, previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico, le sezioni o le ditte hanno la facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed all'estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1861.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1560.

Erezione in ente morale dell'Associazione educatrice italiana, in Roma.

N. 1560. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, l'Associazione educatrice italiana, con sede in Roma, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1862.

REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 1514.

Contributo scolastico del comune di Gemona (Udine).

N. 1514. R. decreto 22 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Gemona, della provincia di Udine, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 63,270.25 a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1927 - Anno V

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presen-

tato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 2 settembre 1927, un disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 1378, relativo alle dichiarazioni di eleggere la cittadinanza italiana, presentate in base all'art. 34 del Trattato di Losanna dagli originari delle Isole italiane dell'Egeo stabiliti all'estero.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 5 all'11 settembre 1927 è stata fissata in L. 355, rappresentanti 100 dazio nominale e 255 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Impera ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 10 agosto 1927, n. 100, la Cooperativa invalidi e mutilati di guerra « Italia Nuova » di Firenzuola è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Impera » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente Palasaccio in Firenzuola (Firenze) e di cui la Cooperativa è concessionaria.

L'acqua sarà messa in vendita temporaneamente in flaschi tipo toscanelle chiusi con tappo di sughero protetti con capsula di stagnola. La concessione di vendita in flaschi è limitata ad un anno e subordinata all'uso esclusivo di flaschi nuovi.

I recipienti saranno contrassegnati con etichette stampate su carta bianca a caratteri neri, delle dimensioni di mm. 131×119 circa.

Nell'etichetta è scritto dall'alto in basso: 1° acqua minerale; 2° il nome dell'acqua « Impera » (altezza dei caratteri mm. 12); 3° gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita; 4° i risultati dell'analisi chimica; 5° i risultati dell'analisi batteriologica; 6° il nome del Comune e della Provincia di origine; 7° il nome della cooperativa concessionaria, il tutto conforme all'esemplare allegato.

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fons Salera ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 10 agosto 1927 - Anno V, n. 101, l'Amministrazione comunale di Vignale Monferrato (Alessandria) è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Fons Salera » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Vignale Monferrato e di cui la predetta Amministrazione è proprietaria.

L'acqua sarà messa in vendita in damigiane tipo Beccaro, nuove, chiuse con tappo di sughero paraffinato, coperto da cappuccio di latta piombato.

Le damigiane saranno contrassegnate con etichette stampate a caratteri neri su carta a fondo grigio delle dimensioni di millimetri 340×158. L'etichetta è delimitata da un inquadramento a greca ed è divisa, nel senso della lunghezza, in tre rettangoli. In quello centrale è scritto dall'alto in basso: « Fons Salera » - « acqua minerale purgativa » - « costituisce un blando, benefico, ottimo purgante ». Seguono l'indicazione del Comune e della Provincia di origine, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita, ed il nome del concessionario. Nel rettangolo di sinistra sono riportati i risultati dell'esame batteriologico e dell'analisi dei gas, in quello di destra i risultati delle analisi chimica; il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Cupramontana, in provincia di Ancona, con decreto 31 agosto 1927 sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica del terzo bacino della Piana di Sibari.

Con decreto Ministeriale 6412/1 del 2 settembre 1927 è stato approvato lo statuto del Consorzio per la bonifica del terzo bacino della Piana di Sibari, che va dal Raganella a Torre Mezzana, con sede in Cerchiara, provincia di Cosenza.

Sono state introdotte d'ufficio modificazioni agli articoli 7, 21, 39, 48, 49 e 53 deliberati dall'assemblea del Consorzio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Variante al concorso per il posto di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 6 agosto 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 detto mese, col quale è stato bandito un concorso pel posto di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;

Riconosciuta l'opportunità di far partecipare ad esso anche i laureati in scienze agrarie;

Decreta:

Ai titoli di studio richiesti dal comma *g*) dell'art. 2 del decreto Ministeriale 6 agosto 1927, per l'ammissione al concorso pel posto di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, è aggiunto il diploma di laurea di scienze agrarie.

Roma, addì 1° settembre 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.